

Sent. 1846/19

Crom. 963/19

REP. 1841/19

RGAC 79.669 ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

il giudice dr Roberto PARZIALE ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 79.669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione della conclusioni del 24 settembre 2018 e vertente

TRA

S. [redacted] R. [redacted] (cf [redacted]), elettivamente domiciliata in Roma, C. [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. P. [redacted] C. [redacted], che la rappresenta e difende, per delega a margine dell'atto di citazione in appello

APPELLANTE

E

U. [redacted] A. [redacted] s. [redacted] (cf [redacted]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 17 presso lo studio degli avv. Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono per procura alle liti conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello conferita da G. [redacted] G. [redacted] procuratore speciale della società per atto di S. [redacted] S. [redacted] notaio in B. [redacted] in data 25 luglio 2013 rep. [redacted] e racc. [redacted] S.B. A. [redacted] notaio in T. [redacted] in data 18 dicembre 2014, rep. [redacted] racc. [redacted]

APPELLATA

E

M

C. [REDACTED] M. [REDACTED] ([REDACTED]), elettivamente domiciliata in R. [REDACTED] v. [REDACTED] E. [REDACTED] n. [REDACTED] presso lo studio dell'avv. E. [REDACTED] P. [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

APPELLATA

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2018 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato S. [REDACTED] R. [REDACTED] rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo T. [REDACTED] C. [REDACTED] targato [REDACTED] aveva convenuto in giudizio la società U. [REDACTED] A. [REDACTED] s. [REDACTED] e O. [REDACTED] M. [REDACTED] rispettivamente società assicuratrice e proprietaria del veicolo S. [REDACTED] M. [REDACTED] targato [REDACTED], chiedendo che venisse accertata la responsabilità nella causazione dell'incidente nel corso del quale il suo veicolo, tamponato mentre era fermo lungo via P. [REDACTED] da quello della convenuta, era stato sospinto a tamponare il veicolo non meglio identificato targato [REDACTED] di proprietà di S. [REDACTED] C. [REDACTED] che si trovava fermo dinanzi al veicolo della attrice.

A seguito di detto incidente aveva subito danni materiali per i quali aveva richiesto il risarcimento alla società U. [REDACTED] con raccomandata ricevuta il 31 maggio 2010.

Non avendo ricevuto alcun risarcimento aveva introdotto il giudizio innanzi al Giudice di pace per ottenere il risarcimento del danno.

Si era costituita in giudizio la società U. [REDACTED] A. [REDACTED] s. [REDACTED] contestando il fatto storico dal momento che la propria assicurata si era dichiarata estranea al fatto in quanto il

1
2

veicolo si trovava parcheggiato in via O [REDACTED] fino oltre l'ora della verifica-
zione dell'incidente e per tale motivo era stata comunicata l'attrice la riezione della richiesta di
risarcimento del danno.

Non si era costituita la convenuta C [REDACTED] venendo dichiarata contumace.

Venivano escussi due testi ed in relazione ad uno di essi, S [REDACTED] C [REDACTED] risultava
essere proprietario del veicolo che sarebbe stato tamponato dal veicolo della attrice.

Veniva eccepita la incapacità a testimoniare del teste questione sulla quale il giudice non
si pronunziava, e la causa era stata decisa con sentenza 30540/2015 che rigettava la
domanda ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell'incidente e del veicolo che
lo avrebbe causato e condannata l'attrice al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto appello S [REDACTED] R [REDACTED] deducendo la erroneità
della valutazione delle prove dal momento che il teste C [REDACTED] aveva confermato il
fastto che la targa del veicolo fosse stata rilevata dalla teste R [REDACTED] presente al momento
dell'incidente e che detto veicolo si era allontanato senza fermarsi ed il fatto che la stessa,
a due a oltre due anni dal fatto non si ricordasse della tipo di veicolo non poteva
comportare la inesistenza del sinistro.

Si è costituita la società U [REDACTED] A [REDACTED] s. [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello in
quanto i testimoni escussi non erano stati in grado di precisare la targa del veicolo né,
tantomeno, fornire elementi in grado di confermare che il veicolo tamponante fosse
effettivamente quello della convenuta, non potendosi escludere un errore nella
rilevazione della targa considerato che la teste R [REDACTED] aveva indicato che stava
attraversando la strada al momento dell'incidente. Nessuno aveva conservato il foglio sul
quale sarebbe stata annotata la targa né ricordava la targa.

Si è costituita C [REDACTED] M [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello in quanto i testi escussi
non hanno confermato la targa avendo indicato la teste R [REDACTED] di aver annotato la targa e di

averla riferita ai conducenti dei veicoli e di ricordare solo che si trattava di un veicolo scuro. Inoltre fin dall'inizio della vicenda aveva comunicato che il proprio veicolo non era stato coinvolto nel sinistro.

La causa è stata decisa alla udienza di precisazione della conclusioni del 24 settembre 2018 sulle conclusioni precisate dalla parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel corso del giudizio di primo grado è stato sentito in qualità di teste il proprietario di un veicolo non meglio identificato targato [REDACTED] che sarebbe stato tamponato dal veicolo dell'attrice subendo danni.

In relazione a tale teste è stata eccepita dal legale dell'Assicurazione l'eccezione di incapacità a testimoniare al termine della deposizione in quanto nel corso della stessa era emerso il fatto che aveva subito danni.

Il giudice non risulta essersi pronunciato sulla eccezione e l'avvocato della Assicurazione ha riproposto l'eccezione in sede di conclusioni senza che neppure in sentenza fosse deciso sulla eccezione proposta.

La questione non è stata riproposta nel presente giudizio ma in ogni caso non vi è dubbio che secondo la cassazione il C [REDACTED] era portatore di un interesse che non avrebbe consentito la sua escussione come teste e la non rilevazione della incapacità importa, comunque che la deposizione della stesso debba essere valutata con attenzione al fine di individuare elementi che consentano di ritenerne la intrinseca congruenza.

Il C [REDACTED] ha dichiarato che dopo l'incidente sia lui che l'attrice si erano fermati mentre il terzo veicolo si era allontanato. In realtà nell'assunto della attrice entrambi i veicoli sarebbero già stati fermi e sarebbero venuti in contatto solo a seguito del tamponamento da parte del veicolo della convenuta. Ha indicato che dopo il sinistro una signora che

stava attraversando la strada si era avvicinata ed aveva detto loro di aver annotato la targa del veicolo che si era allontanato.

In realtà tale versione induce perplessità. Se il veicolo della convenuta avesse urtato il veicolo della attrice con forza tale da sospingerlo a colpire il veicolo che la precedeva causando danni anche a tale veicolo, danni qualificati come mere abrasioni, non si comprende come tale veicolo, che si sarebbe dovuto trovare a contatto con il veicolo della attrice che si trovava davanti allo stesso, possa aver avuto la possibilità di allontanarsi tanto repentinamente da non consentire la rilevazione della targa ai due conducenti che dovevano essere scesi dai rispettivi veicoli, mentre il veicolo della convenuta sarebbe passato accanto agli stessi senza che nessuno di loro abbia individuato il tipo di veicolo o il modello, identificato solo dopo attraverso la ricerca eseguita con la targa.

Inoltre ha indicato che la teste che stava attraversando la strada davanti a loro, avrebbe annotato la targa di detto veicolo che, poi, era stata riferita.

In realtà il teste non ha riferito nulla in ordine al sinistro, ad esempio non ha fatto menzione di una pluralità di urti in quanto nella ricostruzione della attrice vi sarebbe stato un primo urto con la vettura della convenuta seguito da un secondo urto contro il veicolo che lo precedeva. Appare strano, come si diceva che il teste non sia stato in grado di fornire alcuna indicazione del veicolo che li aveva tamponati e che per andare via doveva aver fatto manovra ed essere passato accanto a loro per andare via.

La deposizione del teste non appare credibile anche per quanto riguarda i danni che sarebbe consistiti in mere abrasioni asportate con la pasta abrasiva, quando le fotografie del veicolo della attrice mostrano i danni più consistenti sulla parte anteriore sinistra del veicolo e più lievi nella parte posteriore che non presenta alcuna alterazione sulla vernice del paraurti, mentre avrebbe dovuto essere il contrario, vale a dire un maggior danno visibile dietro dal momento che per effetto della stessa sarebbe stata sospinto contro il

veicolo che la precedeva e quindi un danno meno rilevante sulla parte anteriore se è vero che il veicolo del C [REDACTED] - di cui non è noto neppure il modello al fine di valutare la possibile compatibilità con i danni - avrebbe riportato solo delle tracce andate via con la pasta abrasiva e quindi nessuna alterazione neppure della vernice.

La teste R [REDACTED] ha riferito di aver visto un tamponamento a catena precisando di aver visto il primo veicolo di cui non ha indicato il modello che si era fermato. Dietro ad esso si era fermata una T [REDACTED] C [REDACTED] unico veicolo di cui ha riferito sia la marca che il modello, e poi un veicolo di cui non ricordava né la marca né il modello ma solo che era di colore scuro, che aveva tamponato la C [REDACTED] senza indicare le modalità del tamponamento e neppure il fatto che si fosse verificato dopo il primo urto un secondo urto tra la T [REDACTED] C [REDACTED] ed il veicolo che la precedeva.

Ha detto di aver annotato la targa del veicolo che si era allontanato ma di essersi limitata ad indicare la targa ai due conducenti, senza consegnare loro il foglio sulla quale la aveva annotata. Nulla ha detto in ordine al fatto che i due conducenti avessero annotato la targa che avrebbe loro verbalmente riferita.

In realtà non si comprende la ragione per la quale non abbia consegnato il foglio agli interessati, limitandosi a riferire solo verbalmente la targa.

Anche la indicazione che il veicolo tamponante era andato via senza fermarsi non appare credibile dal momento che avendo tamponato avrebbe dovuto trovarsi dietro il veicolo della attrice e quindi per allontanarsi avrebbe comunque effettuare delle manovre incompatibili con la indicazione che il veicolo era andato via senza fermarsi, non essendo stato indicato che il veicolo avrebbe urtato lateralmente per poter proseguire senza fermarsi, situazione che non avrebbe, però consentito di imprimere al veicolo asseritamente fermo la energia necessaria per essere sospinto ad urtare il veicolo che si sarebbe trovato dinanzi.

Vale anche per la deposizione estremamente generica di questa teste, non essendo emerso neppure dove il fatto si sarebbe verificato lungo via P. [redacted], strada consolare che solo all'interno di Roma si estende per chilometri, il fatto già messo in evidenza concernente il fatto che il veicolo della attrice presenta danni visibili maggiori sulla parte anteriore, dove sul veicolo che avrebbe urtato aveva causato solo tracce asportate con la pasta abrasiva, rispetto a quella posteriore dove l'urto avrebbe dovuto essere di intensità maggiore per sospingere il veicolo della attrice a colpire quello che si trovava dinanzi, essendo rimasta ignota anche la distanza che sarebbe stata presente tra i due veicoli.

In questo contesto le deposizioni dei testi da un lato non hanno consentito di provare che effettivamente il veicolo della convenuta sia quello che si sarebbe allontanato dopo l'incidente, né le modalità di verifica dell'incidente non essendo stata confermata la verifica di una pluralità di urti.

Deve, pertanto essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 30540/2015.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge 228/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma in grado di appello, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma 30540/2015

* condanna S. [redacted] R. [redacted] a rimborsare alla società U. [redacted] A. [redacted] s. [redacted] e a C. [redacted] M. [redacted] le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 1.000 complessivi in favore di ciascuna parte a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, in essi comprese le spese forfettarie liquidate in misura pari al 15%.

Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2018.

IL GIUDICE
(Roberto Parziale)

Rosa Traversa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento di Giustizia

25/12/2018

Rosa Traversa